

36103/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

3

IL CANCELLIERE
Ilaria Mariani

Composta da

Luca	Ramacci	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>2170</i>
Oronzo	De Masi		UP - 30/06/2016
Mauro	Mocci	- Relatore -	R.G.N. 28912/2015
Enrico	Mengoni		
Carlo	Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato in (omissis) il (omissis)

avverso la sentenza del 16/05/2014 della Corte d'Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (omissis)

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. In data 16 maggio 2014, la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città del 10 gennaio 2011, che aveva condannato (omissis) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Il (omissis) era accusato del reato p. e p. dagli artt. 61 n.11 bis e 609 bis c.p., per avere, usando violenza, costretto (omissis) a subire

atti sessuali, consistiti nel palpeggiare repentinamente le natiche della donna e strusciare le dita fra le stesse.

La Corte territoriale sosteneva, innanzi tutto, la sussistenza di un quadro probatorio univoco a carico del (omissis), desumibile – secondo quanto accertato dal giudice di primo grado – dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed avvalorate dalle circostanze di tempo e di luogo.

Lo scarso controllo degli istinti da parte dell'imputato e la sfrontatezza della condotta avrebbero giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche (anche per la mancanza di gesti di pentimento).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi a due motivi, ai sensi dell'art. 606 comma 1° lett. c) e dell'art. 606 comma 1° lett. b) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mediante il primo motivo dedotto, il (omissis) assume violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., per inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità. Sostiene che tanto il decreto di giudizio immediato nel procedimento di primo grado, quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbero dovuto essergli tradotti in lingua pakistana, l'unica conosciuta dall'imputato, con la conseguenza che egli non aveva potuto comprendere la natura ed i contenuti delle accuse formulate a suo carico nel decreto di citazione a giudizio, né le conseguenze penali delle scelte (o non scelte) di eventuali riti alternativi. Né sarebbe valsa a surrogare tale mancanza la circostanza, posta a base del rigetto dell'eccezione in appello, che la notifica era stata ricevuta dal difensore, che sarebbe stato in grado di spiegarlo ed illustrarlo al proprio assistito. Infatti, la notifica nel domicilio eletto presso il difensore avrebbe avuto l'unico scopo di fissare il luogo della notifica.

2. La seconda censura si appunta sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il cui diniego sarebbe stato privo di alcuna sostanziale motivazione.

2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2.1. La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015 (dep. 03/11/2015) Rv. 265026 Amoha Kofi).

Pertanto, è inammissibile perché tardiva la doglianza mossa dal ricorrente, che avrebbe dovuto proporre quella inerente il decreto di giudizio immediato nel corso del primo grado e quello di citazione per il giudizio di appello nel corso dello stesso processo di secondo grado.

Per gli ulteriori atti, vale la considerazione, corrente in giurisprudenza, secondo cui "l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna

al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex art. 161 c.p.p.)" [Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014 (dep. 19/11/2014) Rv. 261218; Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015 (dep. 23/03/2015) Rv. 262773].

2.2. Il secondo motivo s'infrange contro la constatazione che la Corte d'Appello ha convincentemente motivato la congruità della pena ed il diniego delle attenuanti generiche con il gesto, valutato particolarmente odioso, perché repentino ed attuato in un contesto nel quale l'affollamento e l'indifferenza generale avrebbero potuto garantire l'impunità dell'agente.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario, infatti, che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione [Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (dep. 03/07/2014), Lule, Rv. 259899].

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto per legge.

Così deciso il 30/06/2016

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Mauro Mocci	Luca Ramacci

